

RIPARTIZIONE ATTIVITA' CONTRATTUALE

IL DIRIGENTE

VISTO

il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

VISTO

in particolare l'art. 32, comma 2, lettera a) del predetto decreto, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, «[...] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;

VISTO

in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del citato decreto, il quale prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici .. [...]»;

VISTE

le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno, tra l'altro, previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, «[...] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;

VISTO

l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che le istituzioni

1





universitarie – tra gli altri - sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni stipulate da Consip S.p.A., previste dall'art. 26 della legge 488/2000 e s.m.i.;

VISTA la circolare MIUR del 25 giugno 2019, n. 1409, indirizzata alle

Istituzioni Universitarie, nella quale è contenuto l'invito "ad intraprendere le iniziative opportune e necessarie affinché gli Uffici di riferimento non ricorrano al MEPA se non nei casi esplicitamente imposti dalla legge, salvo situazioni eccezionali, debitamente

motivate".

VISTA la nota protocollo n. 52144 del 26/06/2020 con la quale il Direttore Del

CESTEV ha chiesto di provvedere ad un servizio di deblattizzazione e derattizzazione presso presso il Centro di Servizio di Ateneo per le Scienze e Tecnologie per la Vita (CESTEV) ubicato in Via Tommaso

De Amicis n. 95 – Napoli;

DATO ATTO pertanto, della necessità di affidare il servizio di deblattizzazione e

derattizzazione in argomento;

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale

merceologia come verificato dal Rup;

DATO ATTO del fatto che è stata svolta un'indagine di mercato, ai sensi delle citate

Linee Guida n. 4, consultando n. 3 operatori economici;

CONSIDERATO che, nel procedere alle richieste di preventivo, non è stato consultato il

contraente uscente in precedente rapporto contrattuale avente ad

oggetto il medesimo servizio;

VISTE le note con le quali sono stati richiesti ai sottoelencati operatori

economici appositi preventivi per l'affidamento in parola:

Gruppo Indaco srl nota protocollo n. 71645 del 14/09/2020;

Iside Srl nota protocollo. n. 716461 del 14/09/2020;

Anthirat Control srl nota protocollo n. 71647 del 14/09/2020;

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza è pervenuto il solo preventivo e la

documentazione richiesta firmata digitalmente della Società Anthirat Control Srl acquisito al protocollo di Ateneo con n. 74268 del 22/09/2020 per l'importo complessivo di **euro 1.480,00** oltre IVA per **n. 5** interventi di disinfestazione e **n. 10** interventi di derattizzazione da

svolgersi nell'arco di 12 mesi;





RITENUTO

di affidare il servizio in parola alla Società Anthirat Control Srl. - PARTITA IVA n. 07764320631;

TENUTO CONTO

che l'Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, ha espletato con esito positivo le seguenti verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC in data 16 luglio 2020; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) con scadenza 16 ottobre 2020.

per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

inserirà nel contratto che sarà stipulato specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

TENUTO CONTO

che, trattandosi di affidamento ex art.36, comma2, lett.a) del Codice nonché di appalto di esiguo importo, l'Amministrazione non ha richiesto all'operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016 anche in considerazione del seguente miglioramento del prezzo, da parte della Società Anthirat Control Srl, pari a € 220,00 rideterminando pertanto l'importo offerto pari ad € 1.258,00 oltre IVA;

VISTO

altresì l'articolo 1 comma 13 del citato D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale" Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo previa formale comunicazione contratto, all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli delcontratto stipulato l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma3





della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. "

CONSIDERATO

che il contratto conterrà apposita clausola che preveda - nel caso di disponibilità (verificata dal Responsabile Procedimento) di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata – la possibilità di recedere dal contratto stipulato nell'ipotesi in cui i parametri della Convenzione stipulata da Consip S.p.A. siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stesso e l'operatore affidatario non acconsenta ad una richiesta dell'Amministrazione di modifica delle condizioni economiche, tale da rispettare i prezzi stabiliti nella predetta Convenzione;

CONSIDERATO

che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità, prima dell'intervenuta esecuzione del servizio, di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;

CONSIDERATO

che, per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto;

VISTA

la documentazione di offerta presentata dall'operatore selezionato, nonché il Documento di gara unico europeo (DGUE) acquisito al protocollo di Ateneo con protocollo n. 74268 del 22/09/2020, con il quale quest'ultimo ha attestato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, il possesso dei requisiti di carattere generale, documenti tutti allegati al presente provvedimento;

VISTO

l'art. 56 comma 2 del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTO

Il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza



4



VISTA

la dichiarazione relativa alla Società Anthirat Control Srl resa dalle Dott.sse Rossella Maio, Claudia Palombo e dal Dott. Vincenzo De Nicola ai sensi del nuovo piano triennale di prevenzione della corruzione acquisita al protocollo di Ateneo con n. 75538 in data 25/9/2020 allegata al presente Decreto.

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.50/2016, alla Società Anthirat Control Srl l'affidamento del servizio di deblattizzazione e di derattizzazione (n. 5 interventi di disinfestazione e n. 10 interventi di derattizzazione da svolgersi nell'arco di 12 mesi) presso il Centro di Servizio di Ateneo per le Scienze e Tecnologie per la Vita, per l'importo complessivo di € 1.258,00 oltre IVA pari ad € 276,77 per complessivi € 1.534,77 CIG: ZA42E43260;
- di autorizzare l'assunzione del relativo impegno di spesa, da imputare sul capitolo [CA.04.41.04.09.02 Altre prestazioni e servizi da terzi SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'esercizio finanziario [2020];
- di dare mandato all'Unità organizzativa Responsabile del Procedimento di porre in essere tutti gli adempimenti relativi agli obblighi di cui alla vigente normativa in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, connessi all'adozione del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE (Dott.ssa Rossella MAIO)

Unità organizzativa responsabile della procedura di

affidamento: Ufficio Economato

Responsabile: Dott.ssa Claudia

Palombo, Capo dell'Ufficio

Per chiarimenti: dott. Vincenzo De Nicola

Tel: 081-2537231 economato@unina.it economato@pec.unina.it

Per la copertura economico - finanziaria: 2020

Budget Economico – Esercizio Finanziario

mod 1

5





COAN N. Vincolo di Budget	Codice Conto	Descrizione Conto	Importo	Limite di spesa (media costi di competenza del triennio 2016- 2018)	Costi di competenza alla data del 07/10/2020 (come desunti dal Bilancio di verifica a sezioni contrapposte)
72519	CA.04.41.04. 09.02	Altre prestazioni e servizi da terzi	1.534,77	242.086,11	221.973,96

Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo

Il Dirigente della Ripartizione: dott.ssa Colomba Tufano

Unità organizzativa responsabile:

Il Capo dell'Ufficio: Dott.ssa Caterina Ferrone

L'addetto: Dott.ssa Simona Scolarici

